*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 173 del 16 luglio 1960*

Spedizione in abbonamento postale

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 16 luglio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

# CORTE COSTITUZIONALE

## BANDI DI CONCORSO

# CONCORSI ED ESAMI

## CORTE COSTITUZIONALE

**Concorso per titoli ed esame a due posti di direttore degli uffici amministrativi**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame a due posti di direttore degli uffici amministrativi con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, appartenenti a carriere per accedere alle quali è richiesta la laurea in giurisprudenza, ovvero i magistrati ordinari o amministrativi o equiparati con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di tribunale, con almeno otto anni di anzianità nella funzione o con funzioni equiparate.

I concorrenti non devono aver superato il cinquantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per i funzionari e magistrati che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale a partire dal 1° gennaio 1960.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di laurea;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica allo impiego;

4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alla prova e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di essa.

Ai concorrenti che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale, a partire dal 1° gennaio 1960, è attribuito un coefficiente numerico, determinato alla Corte per ciascun concorrente, che si aggiunge al punteggio dei titoli in modo che il totale punteggio non superi in alcun caso il quarto del punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 9.

L'esame consiste in un colloquio concernente il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, la contabilità di Stato e l'ordinamento amministrativo della Corte Costituzionale.

**Per il colloquio ogni commissario dispone di dieci punti.**

Per superare il colloquio occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano ininterrottamente rimasti sino alla approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

---

**Concorso per titoli ed esame ad un posto di direttore di Biblioteca**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame ad un posto di direttore di biblioteca con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i funzionari di ruolo delle biblioteche pubbliche governative o delle biblioteche di Enti pubblici con qualifica non inferiore a quella di direttore di terza classe o ispettore superiore o equiparata, forniti di laurea in lettere o giurisprudenza o scienze politiche.

I concorrenti non devono aver superato il cinquantesimo anno di età.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di laurea;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica allo impiego;

4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova.

Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alla prova e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di essa.

Art. 9.

L'esame consiste in un colloquio concernente la legislazione sulle biblioteche e sulla tutela del materiale bibliografico, la bibliografia generale, la biblioteconomia, elementi di diritto pubblico, elementi di contabilità di Stato e due lingue straniere (francese, inglese, tedesca).

Per il colloquio ogni commissario dispone di dieci punti.

Per superare il colloquio occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

---

**Concorso per titoli ed esame ad un posto di direttore di ragioneria**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di direttore dell'Ufficio di ragioneria con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i funzionari delle carriere direttive delle Ragionerie dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, forniti di laurea in economia e commercio e di diploma in ragioneria.

I concorrenti non devono aver superato il cinquantesimo anno di età.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di laurea;

2) diploma di ragioneria;

3) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

4) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica allo impiego;

5) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammesso la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alla prova e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di essa.

Art. 9.

L'esame consiste in un colloquio concernente elementi di diritto pubblico, contabilità di Stato, ordinamento amministrativo della Corte Costituzionale, ragioneria e computisteria, elementi del sistema tributario.

Per il colloquio ogni commissario dispone di dieci punti.

Per superare il colloquio occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

(4511) *Il Presidente*: AZZARITI

---

**Concorso per titoli ed esame a due posti di assistente dell'Ufficio studi**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di assistente dell'Ufficio studi con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in giurisprudenza, con voto di laurea non inferiore a punti cento su centodieci, che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età e dal requisito del voto di laurea per i funzionari e i magistrati che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale a partire dal 1° gennaio 1960.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di laurea;

2) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica allo impiego;

3) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per le prove scritte e orali.

Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di esse.

Ai concorrenti che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale, a partire dal 1° gennaio 1960, è attribuito un coefficiente numerico, determinato dalla

Corte per ciascun concorrente, che si aggiunge al punteggio dei titoli in modo che il totale punteggio non superi in alcun caso il quarto del punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 9.

L'esame consiste in quattro prove scritte concernenti il diritto costituzionale ed amministrativo, le istituzioni di diritto privato, il diritto processuale civile e costituzionale e una lingua straniera (francese, inglese o tedesca - versione dall'italiano senza vocabolario) e in un colloquio sulle stesse materie.

Per ciascuna prova scritta e per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso alla prova orale chi non abbia riportato almeno diciotto punti per ciascuna prova scritta con una media complessiva non inferiore a ventuno punti.

L'esito della prova scritta è pubblicato prima dello inizio della prova orale.

Per superare la prova orale occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte, se in tale posizione non siano ininterrottamente rimasti sino alla approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

(4511) *Il Presidente*: AZZARITI

---

**Concorso per titoli ed esame**
**a due posti di assistente a contratto dell'Ufficio studi**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a due posti di assistente a contratto dell'Ufficio studi con lo stato giuridico e con il trattamento economico stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Il contratto non può avere durata superiore a tre anni e può essere prorogato per periodi da stabilire caso per caso e comunque non superiore ciascuno a tre anni.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in giurisprudenza, con voto di laurea non inferiore a punti cento su centodieci, che non abbiano superato il trentesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età e dal requisito del voto di laurea per coloro che siano comunque in servizio presso la Corte dal 1° gennaio 1960.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta in carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di laurea;

2) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica all'impiego;

3) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona con-

dotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè la esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per le prove scritte e orali. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di esse.

Ai concorrenti che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale, a partire dal 1° gennaio 1960, è attribuito un coefficiente numerico, determinato dalla Corte per ciascun concorrente, che si aggiunge al punteggio dei titoli in modo che il totale punteggio non superi in alcun caso il quarto del punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 9.

L'esame consiste in quattro prove scritte concernenti il diritto costituzionale ed amministrativo, le istituzioni di diritto privato, il diritto processuale civile e costituzionale e una lingua straniera (francese, inglese o tedesca — versione dall'italiano senza vocabolario) e in un colloquio sulle stesse materie.

Per ciascuna prova scritta e per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso alla prova orale chi non abbia riportato almeno diciotto punti per ciascuna prova scritta con una media complessiva non inferiore a ventuno punti.

L'esito della prova scritta è pubblicato prima dello inizio della prova orale.

Per superare la prova orale occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano ininterrottamente rimasti sino all'approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

**Concorso per titoli ed esame a tre posti di segretario**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame a tre posti di segretario con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, appartenenti a carriere per accedere alle quali è richiesta la laurea in giurisprudenza ovvero i magistrati ordinari o amministrativi o equiparati con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di tribunale, con almeno quattro anni di anzianità nella funzione o con funzioni equiparate.

I concorrenti non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età.

Possono essere ammessi al concorso anche i funzionari e i magistrati comunque in servizio presso la Corte Costituzionale, a partire dal 1° gennaio 1960, che rivestano la qualifica di consigliere di prima classe o equiparata ovvero siano magistrati di tribunale o equiparati.

Per questi ultimi si prescinde dai limiti di età.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di laurea;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica allo impiego;

4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alla prova e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di essa.

Ai concorrenti che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale, a partire dal 1° gennaio 1960, è attribuito un coefficiente numerico, determinato dalla Corte per ciascun concorrente, che si aggiunge al punteggio dei titoli in modo che il totale punteggio non superi in alcun caso il quarto del punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 9.

L'esame consiste in un colloquio concernente il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, la contabilità di stato e l'ordinamento amministrativo della Corte Costituzionale.

Per il colloquio ogni commissario dispone di dieci punti.

Per superare il colloquio occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano rimasti ininterrottamente sino all'approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

---

**Concorso per titoli ed esame a due posti di bibliotecario**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame a due posti di bibliotecario con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i funzionari di ruolo delle biblioteche pubbliche governative o delle biblioteche di Enti pubblici con qualifica non inferiore a quella di bibliotecario o ispettore di seconda classe o equiparata, forniti di laurea in lettere o giurisprudenza o scienze politiche.

I concorrenti non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per i funzionari che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale a partire dal 1° gennaio 1960

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nel-

la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di laurea;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica allo impiego;

4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammesso la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alla prova e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di essa.

Ai concorrenti che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale, a partire dal 1° gennaio 1960, è attribuito un coefficiente numerico determinato dalla Corte per ciascun concorrente, che si aggiunge al punteggio dei titoli in modo che il totale punteggio non superi in alcun caso il quarto del punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 9.

L'esame consiste in un colloquio concernente la legislazione sulle biblioteche e sulla tutela del materiale bibliografico, la bibliografia generale, la biblioteconomia, elementi di diritto pubblico, elementi di contabilità di Stato e due lingue straniere (francese, inglese, tedesca).

Per il colloquio ogni commissario dispone di dieci punti.

Per superare il colloquio occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano ininterrottamente rimasti sino alla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

---

**Concorso per titoli ed esame ad un posto di ragioniere**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame ad un posto di ragioniere con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i funzionari delle carriere direttive delle Ragionerie dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, forniti di laurea in economia e commercio e di diploma in ragioneria.

I concorrenti non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età.

Possono essere ammessi al concorso anche i funzionari di ruolo delle carriere direttive delle Ragionerie dello Stato, i quali si trovino comunque in servizio presso la Corte Costituzionale, a partire dal 1° gennaio 1960, e rivestano la qualifica di consigliere di prima classe o equiparata.

Per questi ultimi si prescinde dai limiti di età.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di laurea;

2) diploma di ragioneria;

3) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

4) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica all'impiego;

5) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alla prova e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di essa.

Ai concorrenti che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale, a partire dal 1° gennaio 1960, è attribuito un coefficiente numerico, determinato dalla Corte per ciascun concorrente, che si aggiunge al punteggio dei titoli in modo che il totale punteggio non superi in alcun caso il quarto del punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 9

L'esame consiste in un colloquio concernente elementi di diritto pubblico, contabilità di Stato, ordinamento amministrativo della Corte Costituzionale, ragioneria e computisteria, elementi del sistema tributario.

Per il colloquio ogni commissario dispone di dieci punti.

Per superare il colloquio occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano ininterrottamente rimasti sino alla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

**Concorso per titoli ed esame a tre posti di cancelliere**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a tre posti di cancelliere con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che appartengono ai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e che si trovino comunque in servizio presso la Corte a partire dal 1° gennaio 1960.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di scuola media di secondo grado;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità fisica all'impiego;

4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova scritta e orale. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di esse.

Art. 9.

L'esame consiste in una prova scritta di procedura civile e costituzionale e in un colloquio sulla stessa materia.

Per la prova scritta e per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso alla prova orale chi non abbia riportato almeno ventuno punti nella prova scritta.

L'esito della prova scritta è pubblicato prima dello inizio della prova orale.

Per superare la prova orale occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano ininterrottamente rimasti sino alla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

**Concorso per titoli ed esame ad un posto di geometra**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame ad un posto di geometra con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale di carriera stabilito dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i geometri delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di geometra aggiunto del Genio civile o equiparata, forniti del diploma di geometra.

I concorrenti non devono aver superato il trentacinquesimo anno di età.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di geometra;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e la idoneità fisica allo impiego;

4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per le prove scritte ed orali. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di esse.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte, l'una di costruzioni e disegno di costruzioni, l'altra di contabilità dei lavori e in un colloquio concernente le stesse materie nonchè l'ordinamento amministrativo della Corte.

Per ciascuna prova scritta e per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso alla prova orale chi non abbia riportato almeno diciotto punti per ciascuna prova scritta con una media complessiva non inferiore a ventuno punti.

L'esito delle prove scritte è pubblicato prima dello inizio della prova orale.

Per superare la prova orale occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

**Concorso per titoli ed esame a otto posti di coadiutore**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame ad otto posti di coadiutore con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale a partire dal 1° gennaio 1960 ed appartengano:

1) ai ruoli della carriera di concetto delle Amministrazioni dello Stato;;

2) ai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rel Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

3) ai ruoli della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato, siano forniti del diploma di scuola media di secondo grado e rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista capo.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito: il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di scuola media di secondo grado;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità fisica allo impiego.

4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda, o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova scritta ed orale. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di esse.

Art. 9.

L'esame consiste in una prova scritta sulla contabilità di Stato e sull'ordinamento amministrativo della Corte e in un colloquio sulle stesse materie.

Per la prova scritta e per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso alla prova orale chi non abbia riportato almeno ventuno punti nella prova scritta.

L'esito della prova scritta è pubblicato prima dello inizio della prova orale.

Per superare la prova orale occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano ininterrottamente rimasti sino alla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

**Concorso per titoli ed esame a tre posti di archivista capo**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a tre posti di archivista capo con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale a partire dal 1° gennaio 1960 ed appartengano:

1) ai ruoli delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato, abbiano qualifica non inferiore a quella di primo archivista e siano provvisti di diploma di scuola media di primo grado;

2) ai ruoli delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato e abbiano qualifica corrispondente o superiore a quella di primo archivista.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta in carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data ed il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di scuola media di primo grado per i concorrenti indicati al n. 1 dell'art. 2 e diploma di scuola media di secondo grado per i concorrenti indicati al n. 2 dell'art. 2;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità fisica allo impiego;

4) tutti quei titoli e documenti che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda dovranno essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda, o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova di dattilografia e per quella orale.

Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove e deve essere dato e pubblicato prima dello inizio di esse.

Art. 9.

L'esame consiste in una prova di dattilografia e in un colloquio sul funzionamento dei servizi di archivio.

Per la prova di dattilografia e per quella orale ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso alla prova orale chi abbia riportato un voto inferiore a ventuno punti nella prova di dattilografia.

L'esito della prova di dattilografia è pubblicato prima dell'inizio della prova orale.

Per superare la prova orale occorre riportare un voto non inferiore a punti ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano rimasti ininterrottamente sino alla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

---

**Concorso per titoli ed esame a quattro posti di primo archivista**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a quattro posti di primo archivista con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal Regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale a partire dal 1° gennaio 1960 ed appartengano:

1) ai ruoli delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato, abbiano qualifica non inferiore a quella di archivista e siano provvisti di diploma di scuola media di primo grado;

2) ai ruoli delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato e abbiano qualifica corrispondente o superiore a quella di archivista.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta in carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data ed il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di scuola media di primo grado per i concorrenti indicati al n. 1) dell'art. 2 e diploma di scuola media di secondo grado per i concorrenti indicati al n. 2) dell'art. 2;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità fisica all'impiego;

4) tutti quei titoli e documenti che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda dovranno essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda, o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova di dattilografia e per quella orale.

Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove e deve essere dato e pubblicato prima dello inizio di esse.

Art. 9.

L'esame consiste in una prova di dattilografia e in un colloquio sul funzionamento dei servizi di archivio.

Per la prova di dattilografia e per quella orale ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso alla prova orale chi abbia riportato un voto inferiore a ventuno punti nella prova di dattilografia.

L'esito della prova di dattilografia è pubblicato prima dell'inizio della prova orale.

Per superare la prova orale occorre riportare un voto non inferiore a punti ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano rimasti ininterrottamente sino alla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

---

**Concorso per titoli ed esame a quattro posti di archivista**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione della Corte in data 24 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a quattro posti di archivista con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale a partire dal 1° gennaio 1960 ed appartengano:

1) ai ruoli delle carriere esecutive delle Amministrazioni dello Stato, abbiano qualifica non inferiore a quella di applicato e siano provvisti di diploma di scuola media di primo grado;

2) ai ruoli delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato.

Al concorso possono partecipare inoltre i militari, appartenenti a qualunque arma o corpo, che siano provvisti di diploma di scuola media di secondo grado e prestino servizio negli uffici della Corte e nelle segreterie dei Giudici costituzionali a partire dal 1° gennaio 1960.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, domanda redatta in carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data ed il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di scuola media di primo grado per i concorrenti indicati al n. 1) dell'art. 2 e diploma di scuola media di secondo grado per i concorrenti indicati al n. 2) dell'art. 2 e per i militari di cui all'ultimo comma dello stesso art. 2;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità fisica all'impiego;

4) tutti quei titoli e documenti che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda dovranno essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate dalle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda, o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova di dattilografia e per quella orale.

Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di esse.

Art. 9.

L'esame consiste in una prova di dattilografia e in un colloquio sul funzionamento dei servizi di archivio.

Per la prova di dattilografia e per quella orale ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso alla prova orale chi abbia riportato un voto inferiore a ventuno punti nella prova di dattilografia.

L'esito della prova di dattilografia è pubblicato prima dell'inizio della prova orale.

Per superare la prova orale occorre riportare un voto non inferiore a punti ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano ininterrottamente rimasti sino alla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 11

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

**Concorso per titoli ed esame a dieci posti di applicato**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza in data 27 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a dieci posti di applicato con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti coloro, civili e militari appartenenti a qualunque Arma o Corpo, che prestino servizio di applicato o assimilabile negli uffici della Corte e nelle segreterie dei Giudici costituzionali a partire dal 1° gennaio 1960.

I concorrenti devono essere provvisti di diploma di scuola media di primo grado.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autenticata redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di scuola media di primo grado;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità fisica all'impiego;

4) tutti quei titoli e documenti che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda dovranno essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito; in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda, o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere ai concorrenti altri documenti, provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova di dattilografia e per la prova orale.

Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove e deve essere dato e pubblicato prima dello inizio di esse.

Art. 9.

L'esame consiste in una prova di dattilografia e in un colloquio sul funzionamento dei servizi di archivio.

Per la prova di dattilografia e per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.

Non è ammesso alla prova orale chi abbia riportato un voto inferiore a ventuno punti nella prova di dattilografia.

L'esito della prova di dattilografia è pubblicato prima della prova orale.

Per superare la prova orale occorre riportare un voto non inferiore a punti ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano ininterrottamente rimasti sino alla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

**(4511)**

**Concorso per titoli ed esame a quattro posti di commesso d'aula; a sette posti di primo commesso; a nove posti di commesso.**

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza in data 27 giugno 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a:

1) quattro posti di commesso d'aula;

2) sette posti di primo commesso;

3) nove posti di commesso;

con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare:

1) coloro che appartengono al personale ausiliario o salariato comunque addetto alla Corte Costituzionale a partire dal 1° gennaio 1960;

2) i militari appartenenti a qualunque Arma o Corpo che prestino servizio similare a quello del posto messo a concorso negli uffici della Corte Costituzionale a partire dal 1° gennaio 1960.

I concorrenti devono essere forniti di licenza elementare e sono ammessi anche in deroga alla disposizione relativa ai requisiti fisici di cui all'art. 28 del suddetto regolamento.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) certificato di licenza elementare;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità fisica all'impiego;

4) tutti quei titoli e documenti che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

Alla domanda dovranno essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato *curriculum* e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda, o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'Ufficio della segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova.

Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alla prova e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di essa.

Art. 9.

L'esame consiste in una prova di cultura elementare che deve essere superata con un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

I vincitori saranno assegnati alle varie qualifiche in ragione del posto di graduatoria.

Art. 10.

I concorrenti che risulteranno vincitori riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non possono essere nominati, anche se vincitori, i partecipanti al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non siano ininterrottamente rimasti sino alla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1960

*Il Presidente*: AZZARITI

(4511)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151049) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.